



Comune di Torri di Quartesolo

REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE STATUTO E REGOLAMENTI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 23/02/2010

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.68 del 27/12/2023

Art. 1

Composizione della Commissione

1. La Commissione Statuto e Regolamenti è formata da quattro consiglieri comunali di maggioranza e tre di minoranza.
2. La Commissione viene nominata dal Consiglio Comunale, con voto segreto e limitato, nella prima seduta successiva alla seduta di insediamento del Consiglio Comunale neo eletto.
3. Per i gruppi consiliari che siano rappresentati in Commissione Statuto e Regolamenti da un solo consigliere comunale è consentita, da parte di questi, la designazione di una persona non appartenente al Consiglio Comunale, perché intervenga, senza diritto di voto, a tutte le sedute della Commissione alle quali il consigliere designante non possa partecipare.
4. Alle sedute della Commissione partecipano, con diritto ad intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto:
 - a) Un Assessore oppure il Sindaco
 - b) due esperti per la maggioranza
 - c) due esperti per la minoranza.

Art. 2

Attribuzioni della Commissione

1. Sono sottoposte alla Commissione Statuto e Regolamenti le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale relative a:
 - a) statuto e regolamenti di competenza del Consiglio Comunale e relative varianti, ad esclusione del regolamento e degli atti normativi in materia di urbanistica ed edilizia;
 - b) bilancio di previsione, e relative variazioni, e rendiconto della gestione, formato dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio;
 - c) convenzioni per l'attivazione di nuovi servizi o la costituzione di forme associative.
2. Le proposte relative al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione devono essere trasmesse alla Commissione entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.
3. Le proposte relative alle variazioni di bilancio devono essere trasmesse alla Commissione con congruo anticipo.

Art. 3

Prima seduta della Commissione e nomina del Presidente

1. La convocazione della prima seduta della Commissione è disposta dal Sindaco.
2. Nella sua prima seduta la Commissione elegge, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, scegliendolo tra i rappresentanti della minoranza.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere componente più anziano di età.

Art. 4

Convocazione della Commissione

1. La Commissione si riunisce:
 - a) per determinazione del Presidente;
 - b) su richiesta scritta del Sindaco o di un Assessore;
 - c) su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri della Commissione.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) la riunione deve essere convocata entro venti giorni.
3. La convocazione è disposta con avviso scritto firmato dal Presidente, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la riunione, nonché degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione dev'essere recapitato ai componenti della Commissione, per via telematica, almeno due giorni prima della data di convocazione o, in casi d'urgenza, ventiquattro ore prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
5. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli assessori delegati alle materie da trattare.

Art. 5

Sedute della Commissione

1. Per la validità delle sedute della Commissione devono essere presenti almeno quattro componenti con diritto di voto.
2. Il Sindaco e gli altri membri della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni della Commissione, con facoltà di relazione ma senza diritto di voto.
3. I Consiglieri comunali non appartenenti alla Commissione possono partecipare, senza diritto di voto né facoltà di intervento nella discussione.
4. Alle sedute della Commissione possono essere invitati funzionari, esperti, rappresentanti di associazioni, organizzazioni o enti e singoli cittadini, qualora ciò sia ritenuto utile per la più completa informazione delle questioni in discussione.
5. I componenti della commissione che non possono intervenire devono darne tempestiva comunicazione, anche semplicemente a mezzo email, al Presidente della commissione e/o all'ufficio segreteria del Comune. In questo caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto al processo verbale .

Art. 6

Votazione

1. Ogni Consigliere esprime un voto individuale e, pertanto, ogni singola proposta si riterrà approvata qualora abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 7

Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale ovvero dal funzionario che partecipa alla seduta come responsabile dell'istruttoria dell'argomento in esame.

2. Spetta all'Ufficio Segreteria organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, assicurare la tempestiva predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo.
3. Delle sedute della Commissione è redatto processo verbale a cura del segretario della Commissione, come individuato al comma 1 del presente articolo. Tale verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e contiene in forma succinta le decisioni della Commissione e le eventuali dichiarazioni a verbale chieste espressamente dagli interessati.

Art. 8

Valore delle decisioni della Commissione

1. Le relazioni o i pareri della Commissione hanno natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

Art. 9

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto compatibili.